

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2909-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE BIANCHI FORTUNATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 marzo 1961 (Stampato n. 1167)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ZACCAGNINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 marzo 1961*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E. N. P. A. I. A.)

Presentata alla Presidenza il 27 maggio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chiamato a riferire in merito al disegno di legge n. 2909, avente per oggetto « Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura » e sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione, il vostro relatore premette alla disamina delle sue disposizioni alcune considerazioni utili per una più agevole comprensione della struttura e degli scopi del provvedimento.

Il disegno di legge n. 2909 interessa i datori di lavoro in agricoltura ed i dipendenti del settore con qualifica di dirigente o impiegato e congiuntamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, per la quale, nel provvedimento stesso, si dispone, non senza motivo, la variazione della originaria ed ancora attuale denominazione con quella di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ».

La Cassa ha personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta col regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne approvò il primo statuto, ed il suo iniziale compito assistenziale, a norma dello statuto ed in attuazione di appositi contratti collettivi nazionali delle Organizzazioni sindacali proponenti, fu quello di gestire la mutualità di malattia a favore delle categorie impiegatizie dell'agricoltura.

Peraltro, a seguito del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1938, stipulato per la disciplina del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza dei dirigenti, dei tecnici agricoli e degli impiegati delle aziende agricole, la Cassa, con un nuovo statuto approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, fu investita di ulteriori compiti previdenziali, quali le gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali, di un fondo di previdenza e del fondo di accantonamento delle indennità di anzianità.

Dal 1939, pertanto, la Cassa prese a gestire in piena autonomia giuridica ben quattro forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie, uscendo in tal modo dal novero degli enti di sola assistenza mutualistica di malattia.

E fu esattamente tale nuovo stato giuridico della Cassa ad impedire quattro anni dopo, e cioè nel 1943, la sua fusione nell'I. N. A. M., anche se prevista dall'articolo 38 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, la quale disponeva, come è noto, la concentrazione mediante fusione nello stesso Istituto nazionale dei soli enti mutualistici di malattia, ma non anche degli Enti gestori di altre diverse forme previdenziali alla cui gestione, del resto, l'I. N. A. M. non fu mai abilitato.

E poiché nessuna variazione è più intervenuta sino ad oggi nella sfera di competenza dell'I. N. A. M. e della Cassa in parola, questa conserva tuttora la sua piena autonomia giuridica di ente nazionale di previdenza e di assistenza per le categorie impiegatizie dell'agricoltura.

Lo stesso decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che apportava modifiche alle disposizioni sull'assicurazione di malattia gestita dall'I. N. A. M. ai sensi della legge istitutiva 11 gennaio 1943, n. 138, limitava espressamente il campo dei soggetti assicurati presso il detto Istituto ai « lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia ».

Carica le quattro forme di tutela della Cassa di cui trattasi, è opportuno precisare che mentre l'assicurazione di malattia è gestita dalla Cassa in sostituzione della assicurazione generale di malattia, le altre tre forme sono proprie della categoria, hanno assoluto carattere aggiuntivo e non trovano analogia con le assicurazioni generali obbligatorie gestite per la generalità dei lavoratori da altri Istituti nazionali, quale, ad esempio l'I. N. P. S., alle cui forme di protezione sociale peraltro gli impiegati dell'agricoltura sono egualmente sottoposti per legge.

L'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni per le categorie impiegatizie dell'agricoltura ebbe lo scopo di colmare una lacuna esistente nelle disposizioni di legge dell'I. N. A. I. L. Tali disposizioni di legge infatti escludono in generale dalla tutela contro l'infortunio l'impiegato agricolo, salvo il caso di addetti a singole ben determinate lavorazioni implicanti il rischio oggettivo di infortunio.

Il Fondo di previdenza ha il fine di assicurare ai dirigenti ed agli impiegati agricoli la tutela di due diversi ordini di eventi, l'uno assistenziale contro i rischi di invalidità permanente totale e di morte che si verifichino in costanza di rapporto d'impiego (eventi temporanei), l'altro previdenziale per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego quale ne sia la causa (evento a tempo differito).

La copertura di tale secondo evento, cui è destinata una parte del contributo unitariamente versato, integra e completa il trattamento previdenziale assicurato dal Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità.

In particolare quest'ultimo Fondo merita menzione in quanto pur essendo costituito per consentire agli impiegati dell'agricoltura di percepire senza intralci o ritardi le indennità di anzianità maturate all'atto della risoluzione del rapporto di impiego, in concreto si presenta come una effettiva garanzia per i datori di lavoro, sui quali grava in definitiva l'obbligo giuridico di corrispondere le indennità stesse.

Il Fondo, cioè, permette ai datori di lavoro di accantonare presso la Cassa una mensilità di stipendio ogni anno, mediante versamento dei contributi dovuti in percentuale sulle retribuzioni, per costituire le somme da corrispondere ai dipendenti impiegati a titolo di indennità di anzianità e di poter disporre delle somme stesse al momento opportuno, senza dover ricorrere ad improvvisi e

spesso esorbitanti esborsi di mezzi finanziari durante il ciclo delle lavorazioni, allorché maggiore è l'esigenza di disponibilità liquide per investimenti produttivi nelle aziende.

La Cassa svolge presentemente la sua attività sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in forza dello statuto ed in applicazione di disposizioni in materia di prestazioni e di contributi, contenute in contratti collettivi corporativi di categoria, stipulati dalle sopresse organizzazioni sindacali e tuttora in vigore per effetto dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

La Cassa opera con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica, ha sede in Roma, ma non ha uffici periferici.

Meritevole di rilievo è il suo sistema assistenziale di malattia. Infatti la Cassa non gestisce in proprio servizi sanitari. La sua assistenza, per determinazione adottata sin dall'inizio e sempre mantenuta dalle categorie protette, è erogata unicamente nella forma indiretta, mediante concorso finanziario alle spese sanitarie sostenute dall'assicurato in regime di libera scelta del medico e della casa di cura e da lui documentate, oppure mediante numerose convenzioni con istituzioni ospedaliere e case di cura private, in virtù delle quali l'assicurato, nel rispetto dei termini di convenzione, è sollevato all'atto del ricovero dall'obbligo di anticipare somme anche a titolo di deposito.

Le Organizzazioni sindacali nazionali che inquadrano i datori di lavoro e gli impiegati dell'agricoltura seguono attentamente e sostengono l'attività assistenziale della Cassa attraverso un cospicuo numero di loro rappresentanti chiamati con decreto del Ministro del lavoro a far parte degli organi amministrativi e di controllo dell'Ente.

Le Organizzazioni stesse, pertanto, costantemente al corrente dell'andamento delle gestioni previdenziali della Cassa e delle istanze delle categorie assicurate, hanno potuto constatare direttamente tra l'altro il presentarsi di due importanti problemi:

1°) La continua ascesa del costo dell'assicurazione di malattia. Infatti le spese di erogazione delle prestazioni di tale assicurazione, che nel 1952 avevano segnato un'incidenza del 94,07 per cento sulle corrispondenti entrate contributive, si erano man mano accresciute, tanto che l'incidenza stessa era salita nel 1955 al 99,21 per cento e nel 1957 al 100,15 per cento, fermo restando il contributo del 3,50 per cento sulle retribuzioni. Avveniva

cioè che, mentre le prestazioni assorbivano ormai la totalità dei contributi e la gestione dell'assicurazione di malattia non era più in grado di partecipare con una propria quota alle spese generali, d'altro lato proseguiva incessante l'aumento del ricorso all'assistenza da parte degli aventi diritto.

2°) Le categorie protette avevano manifestato l'aspirazione ad un congruo miglioramento delle prestazioni del Fondo di previdenza, specie dei conti individuali liquidabili alla risoluzione del rapporto d'impiego.

In effetti il contributo del 2 per cento sulle retribuzioni, afferente al predetto fondo, era destinato per l'1 per cento a copertura dei rischi d'invalidità permanente ed assoluta e di morte, e per il rimanente 1 per cento alla formazione dei conti individuali. L'entità non certo elevata di tali conti giustificava l'accennata istanza di miglioramento.

Le Organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e degli impiegati hanno preso in esame i due problemi sopra indicati ed a conclusione dei loro lavori stipulato hanno l'accordo collettivo nazionale 6 agosto 1957, relativo alla previdenza ed assistenza per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali.

Con tale accordo le parti hanno convenuto:

1°) di elevare dal 3,50 per cento al 4,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo dovuto alla Cassa per l'assicurazione di malattia, ripartendolo per il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti ed impiegati;

2°) di elevare dal 2 per cento al 4 per cento, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo dovuto alla Cassa per il fondo di previdenza, mantenendo l'1 per cento a copertura dei rischi di invalidità permanente ed assoluta e di morte, e destinando il rimanente 3 per cento alla formazione dei conti individuali.

Dell'intero contributo 4 per cento, il 2,50 per cento è stato posto a carico dei datori di lavoro, mentre l'1,50 per cento è stato posto a carico dei dirigenti ed impiegati.

Gli oneri contributivi stabiliti nel citato accordo collettivo nazionale sono stati regolarmente assolti dalle parti stipulanti a decorrere dall'esercizio 1958 al fine di assicurare alla Cassa i mezzi necessari per l'adempimento dei suoi compiti di protezione.

Peraltro, poiché con l'accordo stesso, avente notoriamente natura giuridica privatistica e valido soltanto nei confronti degli aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti, si

apportavano modifiche a norme contenute nel contratto collettivo nazionale 31 luglio 1938, aventi forza cogente *erga omnes* come legge sostanziale, le organizzazioni stipulanti hanno chiesto al competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale di promuovere il necessario provvedimento per dare sanzione legislativa a quanto da esse concordemente convenuto e stipulato nell'accordo del 6 agosto 1957, e già attuato dal 1° gennaio 1958.

A tale precipuo fine, onorevoli colleghi, risponde il disegno di legge n. 2909.

Masia consentito al relatore di esporre qualche altra considerazione che investe la struttura e l'opportunità del provvedimento.

Ai fini della sanzione formale e della efficacia *erga omnes* dei maggiori obblighi contributivi assunti dalle categorie interessate col contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957 (avente, come è noto, natura privatistica), è stato necessario promuovere, attraverso il disegno di legge in esame, una apposita legge ordinaria, non risultando alcuna possibilità di fare riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741, concernente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Tale legge, infatti, emanata per l'attuazione della norma programmatica contenuta nell'articolo 39 della Costituzione, dispone una speciale disciplina procedurale la cui applicazione è limitata, ai sensi del suo articolo 2, alla sola materia del rapporto di lavoro, istituto di diritto privato, prodotto della concorde volontà dei due soggetti del rapporto medesimo e cioè del datore di lavoro e del prestatore d'opera.

Detta legge non può estendere la sua efficacia alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, che è riservata alla competenza dello Stato, che trova la sua distinta fonte normativa programmatica nell'articolo 38 della Costituzione e che si fonda su un rapporto giuridico diverso, quello di assicurazione sociale obbligatoria, avente natura pubblicistica e la cui applicazione è imposta dalla legge. L'investitura stessa dell'Ente pubblico (terzo soggetto del rapporto medesimo) per l'esercizio delegato della funzione statale previdenziale ed assistenziale non può promanare se non da una legge ordinaria, o da un apposito provvedimento di governo. Al riguardo nessun ausilio può fornire la citata legge 14 luglio 1959, n. 741.

La valutazione poi dell'onere finanziario è sempre necessaria nell'esame dei provvedimenti che comportano imposizione di contri-

buti, ma nel caso del disegno di legge in parola sembra al relatore che essa possa ritenersi superata in quanto l'onere stesso, più che essere stabilito con norma imperativa, suscettibile di sollevare giustificate rimozioni da parte del settore dell'agricoltura, è stato liberamente determinato dalle categorie interessate previa valutazione del grado di sopportabilità del settore stesso.

Tuttavia si deve rilevare che l'ammontare effettivo del maggior onere derivante dall'applicazione delle nuove aliquote contributive è di complessivi 168 milioni di lire, di cui 112 milioni a carico dei datori di lavoro e 56 milioni a carico dei lavoratori. Tali dati non hanno più carattere di previsione, bensì sono tratti dalle risultanze consuntive degli esercizi 1958 e 1959.

Inoltre, per quanto concerne le dimensioni dei problemi che il disegno di legge n. 2909 solleva, è da considerare che esso non riguarda tutta intera la numerosa massa dei lavoratori dell'agricoltura, bensì soltanto quella ridottissima dei lavori con rapporto d'impiego, che oscilla tra 14 mila e 15 mila unità assicurate e che con i familiari raggiunge mediamente ogni anno 55 mila unità assistibili.

* * *

Onorevoli colleghi, dopo avervi illustrate le origini e gli scopi del provvedimento in esame, sembra utile e necessario al relatore aggiungere qualche considerazione sulla sua organizzazione strutturale.

Il provvedimento, per le ragioni sopra indicate, obbedisce al fine principale di stabilire con norma legislativa, valida per tutti i soggetti interessati del settore dell'agricoltura, le aliquote contributive afferenti alle forme di tutela gestite dall'Ente pubblico in argomento.

Ma il provvedimento risulta opportunamente integrato da norme dirette a disciplinare la materia del versamento dei contributi stessi, come pure i casi di morosità e di evasione parziale o totale agli obblighi di assicurazione e di contribuzione posti a carico dei datori di lavoro, e le relative sanzioni, regolate con criteri di gradualità.

Una particolare considerazione merita l'articolo 7, nel quale l'applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni non solo è confermata per il caso di eventi temporanei e contingenti, come la malattia e gli infortuni, ma è estesa in una certa misura, con criterio del tutto nuovo nel campo

della legislazione previdenziale, anche agli eventi a termine differito e finali, che conducono alla risoluzione del rapporto di impiego ed all'abbandono dell'attività di lavoro per qualsiasi causa.

Con l'articolo 8 infine si provvede ad attribuire gli impiegati agricoli pensionati, per l'assicurazione di malattia, allo stesso Ente che li ha assistiti in costanza di rapporto d'impiego. Ciò in attuazione ed a

perfezionamento del principio generale esplicitamente affermato dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'assistenza di malattia a favore dei pensionati.

Il relatore si augura, onorevoli colleghi, che vogliate confortare col vostro voto il disegno di legge in esame sottoposto alla vostra approvazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura » (E.N.P.A.I.A.).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana.

ART. 2.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:

1°) il contributo per l'assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura;

2°) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.

Dell'intero contributo per il fondo di previdenza, l'aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

3º) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;

4º) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.

Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.

ART. 3.

I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:

a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;

d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione

ART. 3.

Identico.

contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità;

e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine;

f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.

L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.

La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.

Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.

ART. 4.

I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori di opera.

La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi.

I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto d'impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell'Ente.

Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all'Ente, nei termini da questo stabiliti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione.

Su motivata richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può, in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate.

In caso di ritardo nel versamento dei contributi, il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, è

ART. 4.

Identico.

tenuto a pagare all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi, secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione alla durata del ritardo.

Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare la inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell'Ente, l'importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell'Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, e il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti all'Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

ART. 5.

Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'articolo 3, abbia omesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all'Ente:

1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi medesimi;

2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente ai conti individuali e per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.

ART. 5.

Identico.

Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:

a) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali;

c) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità.

Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stessa.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche contributi non pagati, l'Ente può, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell'articolo 4.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.

ART. 6.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianità di servizio dei prestatori d'opera interessati.

ART. 7.

L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti.

In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

ART. 8.

A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955 n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.

ART. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonché tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima,* che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:

a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;

b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.

L'Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, numero 1485 e successive modificazioni.

Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 10.

Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.